L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 ([1])
Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione ([2]) ([3]). ([4])

Indice

Art. 1 Oggetto della legge e campo di applicazione.
Art. 2 Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.
Art. 3 Norme per l'emanazione dei bandi di concorso.
Art. 4 Contenuti del bando di concorso.
Art. 5 Contenuti e presentazione delle domande.
Art. 6 Istruttoria della domanda.
Art. 7 Commissione per la formazione della graduatoria.
Art. 8 Punteggi di selezione delle domande.
Art. 9 Formazione della graduatoria.
Art. 9-bis (Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)
Art. 10 Accertamento del reddito.
Art. 11 Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.
Art. 12 Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.
Art. 13 Assegnazione e standard dell'alloggio.
Art. 14 Scelta e consegna degli alloggi.
Art. 14-bis Assegnazioni di alloggi nei Comuni capoluogo di provincia per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'Ordine.
Art. 15 Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.
Art. 16 Subentro nella domanda e nell'assegnazione.
TITOLO II Norme per la gestione della mobilita' negli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Art. 17 (Programmazione della mobilita')
Art. 17-bis (Piano di mobilita' volontaria riservata)
Art. 18 Domande e criteri di mobilita'.
Art. 19 Commissione per la mobilita'.
Art. 20 Norme per la gestione della mobilita'.
TITOLO III Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P.
Art. 21 Definizione del canone di locazione.
Art. 22 Elementi per la determinazione del canone.
Art. 23 Classe demografica dei comuni.
Art. 24 Ubicazione.
Art. 25 Calcolo del canone di locazione.
Art. 26 Aggiornamento del canone di locazione.
Art. 27 Collocazione nelle fasce di reddito.
Art. 28 Aggiornamento periodico del reddito.
Art. 28-bis (Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021)
Art. 29 Fondo sociale.
Art. 30 Morosita' nel pagamento del canone.
TITOLO IV Norme per la regolamentazione delle autogestioni
Art. 31 Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.
Art. 32 Alloggi di amministrazione condominiale.
TITOLO V Annullamento, decadenza e procedimento di rilascio
Art. 33 Annullamento dell'assegnazione.
Art. 34 Decadenza dall'assegnazione.
Art. 35 Modalita' di decadenza in caso di superamento del reddito.
Art. 36 Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.
Art. 36-bis (Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)
TITOLO VI Norme transitorie e finali
Art. 37 Norme transitorie.
Art. 38 Abrogazione.
Art. 39 Urgenza.

Art. 1
Oggetto della legge e campo di applicazione.

([5])

La Regione disciplina con la presente legge le procedure per l'assegnazione e la locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nonche' la determinazione dei relativi canoni.
Tali procedure si applicano a tutti gli alloggi acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o con concorso o contributo pubblico, dallo Stato o dalla Regione, da enti pubblici territoriali e loro societa' in house providing ([6]), dagli Istituti autonomi case popolari nonche' da enti pubblici non economici per le finalita' proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) realizzati dalle cooperative edilizie per i propri soci;
b) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata, non attuati da enti pubblici;
c) di servizio, e cioe' quelli per i quali la legge prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) di proprieta' degli enti pubblici previdenziali, purche' non realizzati e recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione.

Le presenti procedure si applicano, altresi', alle case parcheggio o degli alloggi comunque acquisiti al patrimonio comunale per gli sfrattati, ivi compresi quelli realizzati ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempreche' abbiano tipologie e standard abitativi adeguati.
La Regione puo', altresi', escludere, previa specifica individuazione con atto deliberativo dell'ente pubblico proprietario, quegli alloggi che per le modalita' di acquisizione, per la destinazione funzionale o per le particolari caratteristiche di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica.

Art. 2
Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
   a) cittadinanza italiana ovvero, per i cittadini stranieri, regolare residenza da almeno cinque anni consecutivi nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa statale in materia di immigrazione;
   b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel bacino di utenza cui appartiene il Comune che emana il bando, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attivita' lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
   b-bis) non avere riportato, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni;
   b-ter) non avere riportato, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione del bando, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, nonche' per i reati di gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi;
   c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'articolo 23 ([7]) della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978 art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone; non inferiore a 60 mq per 3-4 persone; non inferiore a 75 mq per 5 persone; non inferiore a 95 mq per 6 persone e oltre. Nel caso di proprieta' di piu' alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalita' di cui al presente punto c);
   d) non titolarita' di diritti di cui al precedente punto c) su uno o piu' alloggi, ubicati all'interno del territorio nazionale o all'estero, salvo che si tratti di alloggio inagibile o sottoposto a procedura di pignoramento. Il valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, deve essere almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.
   Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle modalita' stabilite dalla citata legge n. 392 del 1978, e con i seguenti parametri:
      1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
         Superficie convenzionale complessiva:
         (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio)
         45 mq + 9 mq = mq 54 per 1-2 persone
         60 mq + 12 mq = mq 72 per 3-4 persone
         75 mq + 15 mq = mq 90 per 5 persone
         95 mq + 19 mq = mq 114 per 6 persone e oltre.
      2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3: parametro 1,05.
      3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.
         Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0.80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
      4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1,00.
      5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1,00 per tutti i Comuni.
      6. Coefficiente di vetusta' pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.

7. Coefficiente di' conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1,00.

e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio edilizio con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno. Si considera assegnato in proprieta' l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;

f) condizione economica del nucleo familiare misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente - ISEE), e riferita a tutti i componenti del nucleo familiare interessato. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica, il valore dell'ISEE deve risultare non superiore all'importo annuo di euro 15.853,63. La Giunta regionale, con apposito atto deliberativo, disciplina i limiti ISE/ISEE e di reddito in base al numero dei componenti il nucleo familiare e provvede, altresi', al loro periodico aggiornamento; puo', inoltre, autorizzare la deroga ai suddetti limiti per fare fronte, in via temporanea, alle situazioni di emergenza abitativa dovuta a calamita' naturali;

g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g-bis) [non avere riportato, l'intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, condanne penali passate in giudicato, nel periodo precedente alla data di presentazione della domanda di assegnazione, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dall'articolo 73, comma 5, del Testo unico emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonche' per i reati di vilipendio di cui agli articoli 290, 291 e 292 del codice penale, i delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio e per i reati di favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi;]

g-ter) la domanda e' ammissibile nel caso di intervenuto integrale risarcimento dei danni ed estinzione di ogni debito derivanti dai reati di cui alla lettera b-bis) nonche' per il reato di invasione di terreni ed edifici di cui all'articolo 633 del Codice penale;

g-quater) assenza di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di alloggi di servizi abitativi pubblici per morosita' colpevole, in relazione al pagamento del canone di locazione ovvero al rimborso delle spese, ad eccezione dei casi di cui al terzo comma dell'articolo 30. Trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di decadenza, la domanda e' ammissibile a condizione che il debito sia stato estinto.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresi', parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

3. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.

4. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche ed idonea documentazione occorrente per l'attestazione della convivenza.

4-bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma, non si considera il diritto di proprieta' o altro diritto reale di godimento relativo alla casa coniugale che, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, risulti assegnata al coniuge separato o all'ex coniuge e non sia nella disponibilita' del soggetto richiedente. Tale disposizione si applica purche' alla data della domanda sia trascorso almeno un anno dall'adozione del provvedimento dell'autorita' giudiziaria di assegnazione della casa coniugale.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34, da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in sostanza di rapporto. ([8]) Ai fini dell'accertamento in capo

ai componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 si tiene conto degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando. ([9])

6. Il requisito di cui alla lettera f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
7. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di locazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianita' di residenza.

7-bis. I requisiti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) non si applicano in caso di intervenuta riabilitazione. ([10])

Art. 3
Norme per l'emanazione dei bandi di concorso.

All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dal Comune ove sono localizzati gli alloggi da assegnare.
Il concorso viene indetto per singoli comuni o per ambiti territoriali sovracomunali in conformita' con le direttive emanate dalla Regione in relazione ai provvedimenti di localizzazione degli interventi costruttivi; nella seconda ipotesi la direttiva regionale precisa l'ente tenuto all'emanazione del bando.
I bandi vengono emanati di norma ([11]) oltre il 30 settembre di ogni anno.
Sono tenuti all'emanazione dei bandi di concorso tutti i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Gli altri comuni valutano la necessita' di provvedere all'emanazione di detti bandi in relazione alle disponibilita' del patrimonio edilizio pubblico gia' assegnato o di presumibile assegnazione nel corso dell'anno, tenuto conto che gli alloggi debbono essere assegnati entro il termine massimo di 90 giorni dalla disponibilita'.
Gli aggiornamenti di norma biennali, previsti dal successivo art. 11, vengono banditi entro il 30 settembre dell'anno di scadenza e la relativa graduatoria definitiva deve essere perentoriamente ultimata entro 12 mesi dall'emanazione del bando.
I bandi di concorsi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti debbono essere pubblicati mediante l'affissione di manifesti per almeno 20 giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati al bando.
I comuni debbono, altresi', assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con idonee forme tra le quali:
- affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei comuni e nelle bacheche delle aziende con piu' di 100 dipendenti, nella sede o nelle sedi ricadenti nell'ambito territoriale interessato al bando di concorso e nelle sedi degli ATER e degli enti pubblici di rilevanza nazionale; copia dei manifesti va trasmessa agli istituti di patronato aventi sede in almeno un Comune dell'ambito territoriale interessato al bando ([12]);
- richiesta di pubblicazione di comunicato stampa ai quotidiani e radio-giornali di maggiore diffusione e ascolto locale.

Nel caso di mancato adempimento, nei termini prescritti, di quanto disposto dal presente articolo, la Regione puo' provvedere in sostituzione, avvalendosi degli ATER competenti per territorio ([13]).
Copia del manifesto viene trasmessa alla Direzione opere pubbliche e al Servizio emigrazione della Giunta regionale d'Abruzzo che provvedono agli adempimenti di competenza anche ai fini della ulteriore diffusione del bando ([14]).
Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale puo' autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi nonche' le forme aggiuntive di pubblicita' dei bandi di concorso ritenute piu' idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

Art. 4
Contenuti del bando di concorso.

Il bando di concorso deve contenere:
a) l'ambito territoriale di assegnazione;
b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente art. 2, nonche' gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;
c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda;
e) i documenti da allegare alla domanda, con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero.
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda e' prorogato di 60 giorni, per i residenti nell'area europea, e di 90 giorni per i residenti nei Paesi extra europei.
Nel bando debbono essere indicate le sedi pubbliche alle quali il concorrente puo' rivolgersi per tutte le informazioni relative al procedimento di assegnazione.

Art. 5
Contenuti e presentazione delle domande.

([15])

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal Comune da presentarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve indicare:
   a) la cittadinanza nonche' la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta la propria attivita' lavorativa;
   b) la composizione del nucleo familiare corredata dai caratteri anagrafici, lavorativi, reddituali di ciascun componente;
   c) il reddito complessivo del nucleo familiare;
   d) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
   e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi e della formazione della graduatoria;
   f) il luogo in cui dovranno farsi al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
2. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare, i requisiti di cui al precedente art. 2 ([16]).
3. Analoghe dichiarazioni devono essere rese dai membri maggiorenni del nucleo familiare anagraficamente conviventi.
4. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere c), d) del precedente art. 2 devono essere corredate, ove occorra, da idonea documentazione occorrente per la determinazione del valore locativo dell'immobile o degli immobili.

4.1. [Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di origine o di provenienza. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza;] ([17])

4.2. Ai fini della verifica del requisito di cui alla lettera f) del primo comma dell'articolo 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, con esclusione di coloro in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 251/2007, devono, altresi', presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del d.p.r. 445/2000 e dell'articolo 2 del d.p.r. 394/1999, la documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di Paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilita' di acquisire tale documentazione nel Paese di origine o di provenienza. ([18])

4-bis. Le dichiarazioni concernenti l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere b-bis) e g-bis) dell'articolo 2 devono essere corredate da idonea documentazione occorrente per l'attestazione delle medesime dichiarazioni. ([19])

5. La dichiarazione mendace e' punita ai sensi della legge penale.
6. Le domande devono essere acquisite agli atti del comune entro il termine di scadenza del bando. Per le domande trasmesse a mezzo raccomandata fa fede la data del timbro postale. ([20])

7. Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano spedito o presentato ([21]) la domanda dopo la scadenza del termine fissato.

Art. 6
Istruttoria della domanda.

([22])

1. Il Comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti che risiedono o lavorano nel territorio comunale, verificando la completezza e la regolarita' della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine puo' richiedere agli interessati le informazioni o la documentazione mancanti.
2. Il Comune provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi a ciascuna domanda, sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nei moduli di domanda.
3. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, alla commissione di cui all'art. 7 per la formazione della graduatoria.
4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dello ATER territorialmente competente ([23]).
5. Nel caso di inadempienze, la Giunta regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione dell'istruttoria.
6. La Giunta regionale provvede ad impartire disposizioni ai comuni e agli ATER per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda ([24]).
7. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessita', possono espletare accertamenti in qualsiasi momento. ([25])
8. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, quando in base ad elementi obiettivamente accertati si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione.
9. In pendenza di tali accertamenti la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, non vengono assegnati.
10. Nei comuni nei quali sono stati istituiti, ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278, i Consigli di quartiere con elezione diretta di primo grado, le funzioni di coordinamento dell'istruttoria delle domande possono essere conferite, con apposita deliberazione dell'organo comunale competente, ad apposito Comitato, presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, con la partecipazione dei rappresentanti di ciascun quartiere.

Art. 7
Commissione per la formazione della graduatoria.

1. In ciascuno dei cinque ambiti territoriali delle ATER di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), presso la sede principale, e' insediata una Commissione per la formazione delle graduatorie di assegnazione, nominata dal Presidente della Giunta regionale. Per ciascun ambito territoriale puo' essere istituita,altresi', con Deliberazione della Giunta regionale, sentita l'ATER competente, una Commissione presso ciascuna sede decentrata. ([26]) ([27]).
2. La Commissione e' presieduta da 1 Magistrato o Dirigente o funzionario avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza, con almeno cinque anni di attivita' nella qualifica, ([28]) o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Economia e Commercio o da chi ha svolto le funzioni di Presidente di Commissioni alloggi per un periodo non inferiore ad un anno o da chi abbia ricoperto la carica di Sindaco o Assessore in comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti o di Presidente o Assessore di amministrazioni provinciali ([29]).
3. Per queste ultime quattro categorie e' richiesta l'iscrizione all'Albo Regionale per aspiranti Presidenti delle Commissioni di Assegnazione Alloggio di E.R.P. istituito presso gli Uffici della Direzione opere pubbliche della Giunta regionale ([30]).
4. La Commissione e' altresi' composta:
   1) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione, o suo delegato;
   2) da un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei dipendenti, piu' rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;

3) da due rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari, piu' rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;
4) da un rappresentante dell'ATER competente per territorio ([31]).

5. Gli interessati per ottenere l'iscrizione all'albo, devono inoltrare domanda alla Direzione opere pubbliche ([32]). La domanda, redatta in carta legale, con sottoscrizione autenticata nelle forme di legge, deve contenere:
- l'indicazione dei requisiti che danno titolo all'iscrizione;
- dichiarazione espressa che non sussistono cause di incompatibilita' ed ineleggibilita' di cui all'art. 43 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

6. Alla domanda devono essere allegate, in carta legale, le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti, nonche', in carta semplice, il curriculum professionale sottoscritto in calce dall'interessato.
7. L'iscrizione all'albo degli aventi diritto viene disposta con ordinanza del Direttore della Direzione opere pubbliche, da adottarsi di norma, a cadenza semestrale alla scadenza di giugno e di dicembre ([33]).
8. Il predetto dirigente adotta tutti gli atti inerenti l'albo ed e' anche responsabile del procedimento per le finalita' della legge 7 agosto 1990, n. 241. I provvedimenti inerenti l'albo devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed hanno natura definitiva.
9. La tenuta materiale dell'albo e' affidata a un dipendente della Direzione opere pubbliche con qualifica funzionale non inferiore alla VI, nominato dal dirigente con apposita ordinanza dirigenziale ([34]).
10. Nel caso di bandi comprensoriali, i rappresentanti dei comuni partecipano solo alla attribuzione dei punteggi per le domande dei richiedenti di ciascun Comune.
11. Alla formulazione della graduatoria finale partecipano solo i rappresentanti del Comune di maggior peso demografico.
12. Se nell'ambito territoriale di competenza della commissione sono presenti alloggi assoggettati alla normativa di cui alla presente legge ai sensi del precedente art. 1, di proprieta' o in gestione di enti diversi dall'ATER, alla formazione della graduatoria relativa al Comune o ai comuni in cui sorgono gli alloggi stessi partecipa un rappresentante dell'ente proprietario o gestore ([35]).
13. La commissione puo' regolarmente funzionare quando sono nominati, oltre al presidente, almeno quattro componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
14. La commissione elegge nel proprio seno il vice presidente tra i membri permanenti.
15. Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la meta' piu' uno dei componenti la commissione. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
16. Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e puo' essere riconfermato per il successivo quinquennio. [In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER.] ([36])([37])

[17. La Commissione e' insediata presso l'ATER, o sede distaccata, nella cui competenza territoriale e' ricompreso il Comune sede di ambito territoriale ottimale del servizio idrico integrato cosi' come individuato dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 e successive modificazioni ([38]).

18. La segreteria operativa della commissione e' formata da dipendenti dell'ATER ove ha sede la commissione e per un periodo da predeterminare nell'atto di nomina ([39]).

[19. Il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del numero degli alloggi da assegnare, puo' nominare, in luogo di un'unica commissione, piu' commissioni composte a norma del secondo comma, aventi ciascuna competenza su parte del territorio degli ambiti ottimali del servizio idrico integrato di cui all'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2 ([40])].

20. In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie o di mancata convocazione della commissione, con grave pregiudizio per le procedure di assegnazione in corso, la Giunta regionale adotta i provvedimenti sostitutivi fissando, ove necessario, il calendario dei lavori. Il provvedimento sostitutivo regionale dispone che, in caso di mancata convocazione della commissione nei termini prefissati, provvede al riguardo il componente la Giunta preposto alla Direzione opere pubbliche, o un suo delegato, che presiede la commissione fino all'espletamento delle procedure di assegnazione in corso ([41]).
21. Ai componenti le Commissioni istituite con il presente articolo ed al Segretario della commissione medesima e' corrisposto ed e' determinato da parte dell'ATER, per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza per un importo pari a quello fissato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265) per la partecipazione ai Consigli dei Comuni di fascia demografica da 250.001 a 500.000 abitanti, ([42]) ([43]) oltre al rimborso delle spese di viaggio, per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta

anche se in tempi frazionati. Ai Presidenti di dette Commissioni e' riconosciuta un'indennita' di carica onnicomprensiva pari al 20% delle indennita' di carica dei consiglieri regionali, oltre al rimborso delle spese di viaggio per ciascuna seduta ([44]).

22. All'art. 1, comma 3, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52, sono soppresse le parole <<cosi' come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55>>.
23. Nel caso in cui la commissione provvede ad assegnazioni di alloggi di proprieta' o in gestione di enti diversi da quelli indicati dal comma precedente, questi provvedono a rimborsare all'ATER competente per territorio l'importo complessivo dei gettoni erogati per la compilazione delle graduatorie ([45]).
24. Le predette commissioni non possono tenere, per ciascun mese, un numero di sedute superiore a quello previsto dall'art. 3, 1o comma, D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5.
25. La Giunta regionale puo' autorizzare, su proposta del presidente della commissione competente, il superamento di tale limite, fino ad un massimo del 50% del numero delle sedute previste al comma precedente, solo per periodi limitati, in relazione alle esigenze derivanti dall'espletamento di procedure di assegnazioni in corso e solo nel caso in cui non siano state nominate altre commissioni. ([46])

Art. 8
Punteggi di selezione delle domande.

Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi e di criteri di priorita'. I punteggi sono attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorita' sono riferiti al livello di gravita' del bisogno abitativo.
La prima fase di selezione delle domande comporta l'attribuzione dei seguenti punteggi:
a) Condizioni soggettive:

a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalita' di cui all'art. 2, lettera f):
- pari al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 2;
- superiore al corrispondente valore di pensione minima INPS per persona: punti 1.

Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione; ([47])

a 2) richiedenti con il nucleo familiare composto da:
- 3 unita': punti 1;
- 4 unita': punti 2;
- 5 unita': punti 3;
- oltre 6 unita': punti 4;

Ai fini della determinazione del punteggio relativo al nucleo familiare, si tiene conto anche dei figli concepiti entro la data di scadenza del bando di concorso ([48]).
Il concepito, previa autocertificazione o presentazione di certificato medico che attesti la posizione di fatto, viene conteggiato a tutti gli effetti nella formazione delle graduatorie di assegnazione degli alloggi ([49]).
Il verificarsi dell'evento della nascita, da comunicarsi entro 30 (trenta) giorni dal parto, conferma la posizione nella citata graduatoria ai fini dell'assegnazione dei suddetti alloggi ([50]).
Qualora, invece, per qualsiasi causa, non si verifichi l'evento della nascita, si procede alla revisione del punteggio relativo al nucleo familiare effettivo ([51]).
Si tiene altresi' conto che prima dell'approvazione della graduatoria definitiva possono verificarsi variazioni numeriche (le variazioni numeriche possono essere determinate, oltre che da bambini nati nel frattempo, anche da adozioni o da morte di membri del nucleo familiare) del nucleo familiare che vanno, comunque, ad incidere sul punteggio finale ([52]).

a 3) richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda: punti 2;
richiedenti che abbiano superato il settantesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia: punti 3; ([53])

a 4) famiglie con anzianita' di formazione non superiore a due anni alla data della domanda e famiglie la cui costituzione e' prevista entro un anno: punti 1.
Il punteggio e' attribuibile, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 35o anno di eta', soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;

a 5) presenza di handicappati gravi nel nucleo familiare, da certificare ai sensi della legge n. 104 del 1992: punti 2;

a 6) nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati rientrati, congiuntamente al nucleo familiare, da non oltre un anno alla data di pubblicazione del bando o

che rientrino entro un anno dalla data stessa, profughi): punti 1.
I punteggi a 3) ed a 4) non sono cumulabili con il punteggio previsto al punto a 6).
Non possono in ogni caso essere attribuiti piu' di 5 punti per il complesso delle condizioni soggettive.

b) Condizioni oggettive:

b 1) Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'Autorita' competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando dovuta a:
b 1.1) abitazione in baracche, soffitte, bassi e simili, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti all'abitazione e privi di servizi propri regolamentari: punti 2 ([54]);
b 1.2) coabitazione in uno stesso alloggio con altro o piu' nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unita' (perche' si possa dar luogo all'attribuzione del relativo punteggio occorre che i nuclei familiari utilizzino gli stessi servizi): punti 2.
La condizione del biennio non e' richiesta quando la sistemazione precaria del precedente punto b 1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamita' o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorita' competente o da provvedimento esecutivo di sfratto;

b 2) situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno:
b 2.1) abitazione in alloggio sovraffollato:
- da due a tre persone a vano utile (condizione critica): punti 1;
- oltre tre persone a vano utile (condizione molto critica): punti 2;

b 3) abitazione, da almeno un anno, in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidita' permanente dovuta a capillarita', condensa o igroscopicita' ineliminabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi dall'autorita' competente: punti 2.
Le condizioni previste nella categoria b 1) non sono cumulabili fra loro e con quelle previste nelle categorie b 2) e b 3); le condizioni della categoria b 2) sono cumulabili con quelle della categoria b 3);

b 4) richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonche' di provvedimento di collocazione a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio (condizione molto grave): punti 4.
La condizione b 4) non e' cumulabile con le altre condizioni oggettive.
Non possono in ogni caso essere attribuiti piu' di 9 punti per il complesso delle condizioni oggettive.

c) Condizioni aggiuntive regionali (da definire al momento dell'approvazione regionale di locazione dell'intervento) ([55]): complessivamente massimo punti 5.

c-bis) [Situazione connessa all'anzianita' di residenza in Comuni della regione Abruzzo: punti 1 per ogni anno di residenza a partire dal decimo anno di residenza e fino ad un massimo di 6 punti.] ([56])

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione vengono collocate in graduatoria secondo l'ordine risultante dai sorteggi effettuati dal presidente della commissione in forma pubblica amministrativa.
All'inizio di ciascuna classe di punteggio vengono sorteggiati in via prioritaria e collocati nelle prime posizioni i richiedenti che si trovino in una delle due condizioni previste dal precedente punto b 1) o nella condizione di cui al punto b 4).
Gli appartenenti ai nuclei familiari con presenza di handicappati, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
I nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla precedente lettera a 5), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonche' di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.
La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di locazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento

prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui al successivo articolo.

Art. 9
Formazione della graduatoria.

La commissione forma la graduatoria provvisoria entro 30 giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
Il termine di cui al comma precedente e' portato a 60 giorni esclusivamente per la formulazione della graduatoria dei comuni di oltre 15.000 abitanti.
Entro 15 giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonche' dei modi e dei termini per l'opposizione, e' pubblicata nell'Albo pretorio del Comune o dei comuni per i bandi comprensoriali per 15 giorni consecutivi. I comuni seguono, altresi', le stesse forme di pubblicita' previste per il bando dal precedente art. 3.
Ai lavoratori emigrati all'estero e' data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta legale, alla commissione che provvede, sulla base dei documenti gia' acquisiti o allegati al ricorso, entro 30 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, fatto salvo il disposto del precedente art. 8. Il sorteggio e' effettuato dal presidente della commissione in forma pubblica.
La graduatoria e' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce provvedimento definitivo.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.
La graduatoria definitiva e' valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, cosi' come definiti dall'art. 1 della presente legge.

Art. 9-bis
(Norme per la gestione delle assegnazioni a seguito di sostituzione edilizia)

1. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, che risultino in possesso dei requisiti per la permanenza, sono trasferiti temporaneamente presso altri alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili assoggettati allo stesso regime di quelli originariamente assegnati. Il trasferimento avviene con priorita' rispetto ai richiedenti inseriti nelle graduatorie vigenti, anche definitive e, ove necessario, tra gli aventi diritto secondo l'anzianita' delle assegnazioni.
2. Qualora gli alloggi ricostruiti o recuperati siano assoggettati a un regime diverso rispetto a quello degli alloggi originari, la riassegnazione agli assegnatari di cui al comma 1, con le medesime priorita' e modalita', e' subordinata all'accettazione del diverso regime e delle nuove condizioni contrattuali, anche qualora risultino piu' onerose, derivanti dalla normativa o dalle fonti di finanziamento in base alle quali sono stati realizzati gli interventi di ricostruzione o recupero.
3. Qualora l'alloggio ricostruito o recuperato di cui al comma 1 permanga nel medesimo regime, l'originario assegnatario puo' essere autorizzato all'assegnazione definitiva dell'alloggio temporaneamente occupato nelle more dell'esecuzione dei lavori, previo provvedimento da parte del Comune e purche' l'alloggio originario sia rimesso in disponibilita' per nuove assegnazioni. ([57])

Art. 10
Accertamento del reddito.

([58])

1. Ai fini della valutazione del possesso da parte del concorrente del requisito del reddito di cui alla lett. f) del precedente art. 2, nonche' della determinazione del punteggio spettante, la commissione, nel caso di incompletezza o inattendibilita' dei dati indicati nella dichiarazione fiscale, ovvero in caso di omissione della dichiarazione medesima, provvede alla relativa segnalazione agli uffici finanziari, suffragata da elementi certi, precisi, concordanti, segnalati dal Comune, ai sensi del precedente art. 6 ovvero

acquisiti dalla commissione medesima di propria iniziativa, anche tramite formale audizione del soggetto interessato.

2. In pendenza dell'accertamento da parte degli uffici finanziari, i concorrenti vengono collocati in apposito elenco e dopo la definizione della pratica in sede tributaria, vengono inseriti nella graduatoria definitiva vigente al momento, con il punteggio loro spettante.
3. In caso di mancata risposta da parte degli uffici finanziari entro i tempi utili per l'assegnazione, la commissione decide sulla base dei documenti disponibili.
4. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonche' gli enti gestori, provvedono, con cadenza biennale, alla verifica e al controllo della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2 e, laddove ne ravvisano la necessita', possono espletare accertamenti in qualsiasi momento. ([59])

Art. 11
Aggiornamento delle graduatorie di assegnazione.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate mediante bandi di concorso integrativi da pubblicarsi di norma con cadenza biennale indetti con le modalita' di cui al precedente art. 3, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti alla assegnazione, sia coloro che, gia' collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni piu' favorevoli.
I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare, a pena di cancellazione dalla stessa, ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.
I comuni possono, in caso di assenza di domande di assegnazione, individuare, previa richiesta motivata di autorizzazione alla Giunta regionale, i beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i quali, se privi dei requisiti previsti, saranno assoggettati a contratti di locazione a termine, il cui canone sia determinato secondo la legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche ed integrazioni.
Con il provvedimento di autorizzazione regionale vengono fissati tempi e modalita' per il rilascio degli alloggi.
E' altresi' facolta' dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessita' della conferma quadriennale della domanda.

Art. 12
Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione.

Il comune prima dell'assegnazione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario ed al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti.
L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, ad eccezione del punteggio relativo alla nuova situazione abitativa di cui all'art. 8, lett. b), punti b 1), b 2), b 3) e condizione soggettiva di cui alla lett. a 4) e a 6), sempre che permangano i requisiti per l'assegnazione.
Qualora il Comune accerti la perdita di alcuno dei requisiti o il mutamento delle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla commissione per la formazione della graduatoria, e all'assegnatario, con lettera raccomandata, le risultanze degli accertamenti compiuti, assegnandogli un termine di gg. 15 per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
Decorso tale termine la commissione provvede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima.
Il termine di cui ai commi precedenti e' raddoppiato se si tratta di lavoratore emigrato all'estero.

Art. 13
Assegnazione e standard dell'alloggio.

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva e' effettuata dal comune territorialmente competente.
Ogni ente proprietario o gestore di alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge e' tenuto a comunicare al Comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro 8 giorni dalla data di disponibilita'.

Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unita' immobiliare determinata ai sensi dell'art. 13, 3o comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo massimo, di cui al precedente art. 2, lett. c): per le giovani coppie lo standard applicabile per l'assegnazione e' quello relativo ad un nucleo familiare composto da 3 o 4 persone.
Il Comune, in presenza di assegnatari nel cui nucleo familiare sono presenti componenti che per condizioni di deficit psicomotorie, di eta' o di altra situazione di disagio individuata dall'Ente stesso, puo', con provvedimento motivato, assegnare alloggi anche in deroga allo standard abitativo previsto dall'art. 2 lettera c) ([60]).
Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio congiunto del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide ne' ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico ne' ai fini del soddisfacimento di domande con pari o piu' grave connotazione di bisogno.

Art. 14
Scelta e consegna degli alloggi.

([61])

1. Il Sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio, presso il cantiere o presso il Comune di competenza.
2. La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, e' compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo.
3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante atto con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. In caso di ingiustificata mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.
5. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.
6. In caso di rinuncia non adeguatamente giustificata il Comune, con motivata deliberazione dell'organo competente, provvede alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.
7. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal Comune, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o, comunque, si rendano disponibili.
8. L'ente gestore, sulla base del provvedimento emanato dal Sindaco, provvede alla convocazione, con lettera raccomandata, dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.

8-bis. L'obbligo di attestazione di prestazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa.

9. L'alloggio dev'essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla data di consegna salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.
10. L'inosservanza dell'onere di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione. La dichiarazione di decadenza, previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che puo' giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni, per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, e' pronunciata dal Sindaco del Comune interessato con propria ordinanza e comporta la risoluzione di diritto del contratto.
11. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.
12. Al provvedimento del Sindaco si applicano i commi dodicesimo e seguenti dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.
13. Nell'elenco delle disponibilita' di cui al comma 2 del precedente art. 13, possono essere ricompresi anche gli alloggi che necessitano di interventi in quanto privi delle certificazioni di conformita' ovvero di altri requisiti essenziali per la funzione abitativa. In tal caso, fermo restando che la relativa assegnazione e' comunque subordinata all'attuazione degli interventi necessari, e' consentito che a tali interventi provveda lo stesso assegnatario a proprie cure e spese, fino a un importo massimo corrispondente a dieci anni di canone minimo, nonche' secondo i limiti dei costi e dei tempi standard preventivamente fissati dall'Ente proprietario o gestore. Per la spesa sostenuta e' ammessa la compensazione sui canoni dovuti per un periodo comunque non eccedente i dieci anni per le assegnazioni definitive ovvero corrispondente alla durata della assegnazione provvisoria. Nella fase di esecuzione degli interventi, il concorrente che esercita l'opzione predetta assume la funzione di custode

dell'alloggio fino all'assegnazione. Il mancato esercizio della stessa opzione equivale a rinuncia giustificata con salvezza dei diritti di cui al precedente comma 7. ([62])

Art. 14-bis
Assegnazioni di alloggi nei Comuni capoluogo di provincia per i nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco. ([63])

1. La Regione con proprio atto deliberativo, sulla base delle segnalazioni delle Prefetture, destina una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nei Comuni capoluogo di provincia ai nuclei familiari degli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco che prestano servizio nel territorio regionale.
2. Per la finalita' di cui al comma 1, la Regione puo' demandare ai Comuni capoluogo e alle ATER l'individuazione di singoli edifici nell'ambito degli immobili ristrutturati o di nuova realizzazione.
3. Le assegnazioni avvengono sulla base di uno specifico bando e della conseguente graduatoria approvati dalla Prefettura territorialmente competente.
4. Agli appartenenti alle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco di cui al comma 1, alla presentazione della domanda, in sede di verifica dei requisiti, all'atto di assegnazione ed in costanza di rapporto, non si applicano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), f); il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), non si applica anche agli altri componenti del nucleo familiare.
5. Per gli assegnatari appartenenti alle Forze dell'Ordine, Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco di cui al comma 1:
   a) si applica il contratto di locazione a canone concordato;
   b) costituisce causa di decadenza il venir meno del loro servizio nel territorio regionale.
6. Gli assegnatari di cui al comma 5 non perdono il diritto all'abitazione con la cessazione dal servizio per pensionamento, per infermita' o per decesso, purche' sussistano i requisiti di cui all'articolo 2.
7. Qualora gli alloggi non siano assegnati entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria di cui al comma 3, gli stessi tornano nella disponibilita' ordinaria dei Comuni capoluogo o delle ATER.". ([64])

Art. 15
Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa.

([65])

1.La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, puo' riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamita', sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ([66]) od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
2. Allo stesso fine la riserva puo' essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprieta' dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessita' di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3 ([67])
3. Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento e' assunto dalla Giunta regionale ([68]).
4. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non puo' eccedere la durata di due anni.
5. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia gia' assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.
6. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.
7. Non e' ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamita'.
8. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e' autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 15% ([69]) stabilita al primo comma del presente articolo.
9. Tale riserva non potra' eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.
10. La proposta dei comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi

emanati dai comuni stessi, nonche' di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

11. Per la definizione della qualita' di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

11-bis. Nell'ambito della riserva di cui al comma 1 e per le medesime finalita', la Regione puo' demandare ai Comuni e alle ATER l'individuazione di singoli alloggi ovvero porzioni di fabbricato agli appartenenti alle Forze dell'Ordine delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. ([70]) Si applica in ogni caso il contratto di locazione a canone concordato. ([71])

Art. 16
Subentro nella domanda e nell'assegnazione.

([72])

Il diritto di subentro nell'alloggio e' consentito solo ai componenti del nucleo familiare presenti all'atto dell'assegnazione e che abbiano convissuto continuativamente con l'assegnatario sino al momento del decesso di quest'ultimo, purche' in possesso dei requisiti di permanenza ed in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori. Resta fermo il diritto di subentro nell'alloggio per coloro che, successivamente all'assegnazione, entrano a far parte del nucleo familiare per ampliamento dello stesso a seguito di nascita, adozione, matrimonio, unione civile, vincolo di parentela di primo grado (figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi), convivenza more uxorio con il titolare dell'assegnazione, persistente da almeno due anni o provvedimento dell'autorita' giudiziaria. ([73])
E' altresi' ammessa, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'ospitalita' temporanea di terze persone, per un periodo non superiore a due anni e prorogabile solo per un ulteriore biennio, qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore.
Tale ospitalita' a titolo precario non ingenera alcun diritto al subentro e non comporta nessuna variazione di carattere generale.
In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

TITOLO II
Norme per la gestione della mobilita' negli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 17
(Programmazione della mobilita')

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi dell'articolo 1, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilita' dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Il piano della mobilita' e' formato da una mobilita' obbligatoria, che tiene conto delle necessita' di utilizzo razionale degli alloggi al fine di eliminare le condizioni di sottoutilizzazione, sovraffollamento o disagio abitativo, nonche' da una mobilita' volontaria in base alle richieste degli assegnatari.
3. Il programma di mobilita' obbligatoria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:
   a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravita' in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari.
4. Il programma di mobilita' volontaria viene formato, con frequenza almeno biennale, sulla base dei seguenti elementi:
   a) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilita' attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari. ([74])

Art. 17-bis
(Piano di mobilita' volontaria riservata)

1. Al fine di evitare situazioni di disagio abitativo legate alla inidoneita' delle abitazioni e degli immobili rispetto alle condizioni fisiche degli assegnatari, e' istituito un piano di mobilita' volontaria riservata a nuclei assegnatari in cui siano presenti persone affette da problematiche di salute di natura motoria ovvero da altri gravi disturbi che ne compromettono la normale deambulazione, ([75]) certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici sprovvisti di ascensore.

1-bis. I Comuni e gli enti gestori possono prevedere nei bandi specifiche casistiche afferenti le difficolta' motorie di cui al comma 1. ([76])

2. Al piano di cui al comma 1 e' destinata una quota di immobili non inferiore al 20 per cento di quelli previsti sulla base del comma 1 dell'articolo 17.

3. Tale programma viene formato con cadenza almeno biennale dall'ente gestore, sulla base dei seguenti termini:
   a) formazione di una graduatoria riservata a nuclei assegnatari aspiranti alla mobilita' in cui siano presenti persone non deambulanti, certificate ai sensi della normativa vigente, residenti in edifici privi di ascensore, attraverso la pubblicazione periodica di appositi bandi, da emanarsi, a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari. ([77])

Art. 18
Domande e criteri di mobilita'.

Le domande degli assegnatari richiedenti il cambio alloggio indirizzate all'ente gestore, corredate dalle motivazioni. della richiesta e dei dati anagrafici e reddituali del nucleo familiare, vengono valutate dalla commissione di cui al successivo art. 19 sulla base delle seguenti motivazioni indicate secondo l'ordine di priorita':

1) inidoneita' oggettiva dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute per la presenza nel nucleo familiare di componenti anziani, o di portatori di handicap o di persone comunque affette da gravi disturbi prevalentemente di natura motoria;
2) situazione di sovra/sotto affollamento rispetto allo standard abitativo secondo il livello derivante dal grado di scostamento esistente in eccedenza e in difetto;
3) esigenza di avvicinamento al luogo di lavoro, o di cura ed assistenza qualora trattasi di anziani o handicappati; la condizione di handicappato e' quella prevista all'art. 8 punto a 5);
4) ulteriori motivazioni di rilevante gravita' da valutarsi da parte della commissione.

Art. 19
Commissione per la mobilita'.

La commissione, nominata dal Sindaco su designazione degli organismi competenti, ha sede presso ciascun Comune ed e' cosi' composta:
a) dal Sindaco o da un suo delegato;
b) da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;
c) da un rappresentante per ciascuno degli enti gestori interessati alla mobilita'.
La commissione e' presieduta dal Sindaco o da un suo delegato.
Per la validita' delle deliberazioni e' sufficiente la meta' piu' uno dei componenti la commissione. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
La commissione forma la graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio, stabilendo di criteri per la formazione della graduatoria stessa. In fase di prima applicazione e' confermata la regolamentazione in vigore.

Art. 20
Norme per la gestione della mobilita'.

Nell'attuazione del programma di mobilita' deve essere favorita la scelta della zona di residenza da parte dell'assegnatario ovvero la permanenza nello stesso quartiere.
In sede di prima applicazione della presente normativa viene data priorita' all'accoglimento delle domande di cambio fondate su gravi motivi di salute, da soddisfarsi attraverso l'utilizzazione degli alloggi di risulta e di nuova costruzione. Deve, altresi', essere concessa priorita' ai cambi-alloggio degli anziani disposti a liberare alloggi grandi per trasferirsi in quelli minimi.
Per ciascun assegnatario e' ammesso a norma un solo cambio nell'arco di cinque anni, salvo l'insorgere di situazioni gravi ed imprevedibili.

Non possono essere eseguiti cambi-alloggio nei confronti degli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti per la conservazione dell'assegnazione, ne' per coloro che abbiano violato le clausole contrattuali.
Per il cambio-alloggio dev'essere di norma rispettato lo standard abitativo previsto per l'assegnazione.
Gli alloggi di risulta e quelli di nuova costruzione destinati alla mobilita', se non utilizzati entro 30 giorni per il citato programma, vengono assegnati sulla base della graduatoria generale.
L'alloggio e' considerato gravemente sottoutilizzato qualora il numero delle persone conviventi nell'alloggio stesso sia inferiore di almeno due unita' al numero dei vani utili.
Ai fini della determinazione del requisito della convivenza si tiene conto, oltre che delle risultanze anagrafiche, delle condizioni di fatto esistenti da oltre due anni.
Il programma di mobilita' e' comunicato agli interessati i quali, nei successivi 30 giorni, possono presentare opposizione al Sindaco del Comune il quale decide entro 60 giorni, sentita la commissione di cui all'art. 7.
L'atto dell'ente gestore che dispone, in forza del programma di mobilita' dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo.
In caso di spontanea accettazione del programma di mobilita', da parte degli assegnatari, l'ente gestore puo' disporre, in favore di coloro che versino in accertate difficolta' economiche e comunque inclusi nelle fasce di reddito previste ai punti 1 e 2 del successivo art. 25 ([78]), l'erogazione di un contributo commisurato alle spese di trasloco e per i nuovi allacci.
La mancata accettazione del cambio alloggio costituisce causa di decadenza dal titolo di assegnatario.
I contributi vengono erogati nei limiti delle disponibilita' del Fondo sociale previsto dal successivo art. 30.
Oltre la mobilita' programmata, su richiesta degli inquilini o su proposta del Comune, sono consentiti gli scambi consensuali tra assegnatari, previa l'autorizzazione dell'ente gestore, che verifica l'assenza di condizioni che ostano al mantenimento dell'alloggio.

TITOLO III
Norme per la fissazione dei canoni degli alloggi di E.R.P.

Art. 21
Definizione del canone di locazione.

Il canone di locazione degli alloggi indicati al precedente art. 1 e' diretto a compensarne i costi di amministrazione, di gestione e di manutenzione, entro i limiti stabiliti annualmente dalla Regione ai sensi del 2o comma, art. 25, della legge 8 agosto 1977, n. 513 ([79]), nonche' a consentire il recupero di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.
Le entrate degli ATER costituite dai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono assoggettate alle norme dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ([80]).
I componenti del nucleo familiare sono obbligati in solido con l'assegnatario ai fini di quanto dovuto all'ente gestore per la conduzione dell'alloggio assegnato.
Gli altri enti gestori sono tenuti ad evidenziare con particolari annotazioni le entrate relative alla quota destinata all'ammortamento del costo convenzionale a vano nonche' alla destinazione che viene data a tali entrate a fini di reinvestimento per le finalita' dell'edilizia residenziale pubblica. Gli stessi enti annualmente comunicano alla Regione, entro 60 giorni dalla data di esecutivita' del provvedimento di approvazione del bilancio preventivo, i programmi relativi al reimpiego delle entrate di cui al comma precedente.
Gli assegnatari sono, inoltre, tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie degli alloggi o al numero di vani convenzionali.

Art. 22
Elementi per la determinazione del canone.

Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 degli enti gestori tengono conto dei caratteri oggettivi degli alloggi e del reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari.
Il reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari e' determinato ai sensi del precedente art. 2, lett. f).
In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli artt. dal 12 al 15, dal 17 al 24 della legge n. 392 del 1978, stabilendo

in 3% del valore locativo dell'immobile locato il relativo tasso di rendimento. Ai soli fini del calcolo del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disciplinati dalle norme della presente legge trova applicazione, la categoria catastale <<Abitazione di tipo popolare>> a cui corrisponde un coefficiente pari a 0,80. ([81])

Art. 23
Classe demografica dei comuni.

I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti sono assimilati a quelli di cui al coefficiente f) del citato art. 17 della legge n. 392 del 1978.

Art. 24
Ubicazione.

Per gli alloggi localizzati nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti il coefficiente di ubicazione e' pari a 0,80.

Art. 25
Calcolo del canone di locazione.

1. Il canone di locazione degli alloggi E.R.P. e' destinato a compensare i costi di gestione, compresi gli oneri fiscali, e a garantire la manutenzione ordinaria per la buona conservazione del patrimonio immobiliare. Eventuali eccedenze, al netto della fiscalita' e degli oneri finanziari, sono destinate al miglioramento e allo sviluppo del patrimonio abitativo destinato ai servizi abitativi pubblici.
2. Il canone di locazione e' calcolato avendo a riferimento:
   a) il valore dell'immobile che tiene conto del costo di costruzione dell'edilizia pubblica, della dimensione e delle caratteristiche dell'alloggio, quali la classe demografica del comune, l'ubicazione, l'anno di costruzione o ristrutturazione, il livello di piano, lo stato di conservazione e manutenzione;
   b) la condizione economica del nucleo familiare assegnatario misurata in base all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. Con regolamento regionale da adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinati le modalita' di calcolo, i requisiti per la determinazione del canone, la progressivita' del canone di locazione al variare della condizione economica del nucleo familiare assegnatario, nonche' il canone minimo di riferimento da applicarsi per i nuclei familiari in condizioni di indigenza.
4. Con l'entrata in vigore del regolamento saranno adeguate le norme relative alla determinazione dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza. ([82])

Art. 26
Aggiornamento del canone di locazione.

Il canone definito a norma dell'art. 25, comma 4 ([83]) e' aggiornato annualmente dall'ente gestore in ragione del 30% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995.

Art. 27
Collocazione nelle fasce di reddito.

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui all'art. 25 ([84]) sulla base della documentazione gia' prodotta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ([85])
2. Nei successivi 90 giorni gli enti gestori sono tenuti a comunicare agli assegnatari i nuovi canoni ed il relativo prospetto di determinazione. ([86])
3. In caso di presentazione di documentazione inattendibile o di mancata presentazione della documentazione stessa, si applica, previa diffida, sino all'esito degli opportuni accertamenti fiscali, con la procedura di cui al precedente art. 10, il canone determinato ai sensi del precedente art. 25 punto 7. ([87])

3bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o piu' anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all'Ente gestore diritti nella misura di euro. 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all'Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in euro. 20,00 per ogni anno. ([88])

[In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione dal 1o maggio 1996] ([89]).

4. I relativi conguagli, su iniziativa degli enti, possono essere rateizzati a tasso zero. ([90])
5 L'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione della presente legge, con esclusione di quello derivante dall'applicazione di quanto disposto al punto 1 dell'art. 25, di entita' superiore al 50% e' dovuto a partire dal 1o gennaio 1998. ([91])

Art. 28
Aggiornamento periodico del reddito.

La situazione reddituale degli assegnatari e' aggiornata biennalmente dagli enti gestori nei termini e secondo le modalita' di cui al precedente art. 10.
L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello per il quale e' stata accertata la modificazione della situazione reddituale.
Per accertata perdita di reddito dovuta a cause eccezionali quali: licenziamento, stato di vedovanza, morte di un percettore di reddito l'assegnatario o colui nei cui confronti sorge il diritto alla voltura del contratto puo' chiedere la revisione del canone di affitto con decorrenza dal mese successivo a quello della richiesta.

Art. 28-bis
(Differimento aggiornamento periodico del reddito biennio 2018-2019 e aggiornamento canone di locazione 2021)

1. A seguito dello stato di emergenza causato dall'epidemia Covid-19 e della conseguente impossibilita' di garantire il pieno funzionamento degli uffici delle ATER, l'aggiornamento periodico del reddito di cui all'articolo 28, comma 1, previsto per il corrente anno 2020, e' differito al 1o gennaio 2022.
2. Per l'anno 2022 il canone definito a norma degli articoli 22, 23, 24 e 25 e' aggiornato dall'Ente gestore in ragione del 30% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell'articolo 26. ([92])

Art. 29
Fondo sociale.

([93])

E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per concorrere al pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati o pensionati, il cui reddito annuale riferito all'intero nucleo familiare sia inferiore all'importo di una pensione minima INPS ([94]).
Qualora il nucleo familiare sia composto di piu' di quattro persone, il limite di reddito viene elevato all'importo di due pensioni minime INPS ([95]).
Tale fondo e' altresi' destinato a compensare le minori entrate degli enti gestori derivanti dalla disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 25.
Tale fondo viene alimentato dai canoni al netto delle spese percepiti dall'ente gestore per la locazione di immobili per uso diverso da quello di abitazione e da una percentuale del monte canoni che puo' essere fissata annualmente dalla Giunta regionale per ciascuno IACP in relazione alla verifica dell'andamento dei rispettivi bilanci ([96]).
Il fondo viene altresi' alimentato con finanziamenti regionali il cui ammontare e modalita' d'erogazione saranno definiti con successiva legge regionale che stabilira' anche le modalita' di accertamento delle condizioni che daranno diritto all'integrazione finanziaria.
La Giunta regionale determina, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma, le modalita' di funzionamento del fondo.

Art. 30
Morosita' nel pagamento del canone.

La morosita' superiore a sei mesi nel pagamento del canone di locazione e' causa di risoluzione del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione pronunciata dall'ente gestore.
La morosita' superiore a sei mesi puo' essere tuttavia sanata, secondo le modalita' ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosita', produce l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente. ([97])
Non e' causa di risoluzione del contratto la morosita' dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario, qualora ne siano derivate l'impossibilita' o la grave difficolta', accertata dall'ente

gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, in tal caso, al momento della sanatoria della morosita' non e' dovuta l'indennita' di mora prevista dal successivo quinto comma.
Tale impossibilita' o grave difficolta' non puo', comunque, valere per piu' di 12 mesi.
In ogni caso e' dovuta dagli assegnatari morosi un'indennita' di mora per i canoni non corrisposti pari al tasso legale vigente.
Tale disposizione trova applicazione nei confronti di coloro che si renderanno morosi dopo l'entrata in vigore della precedente legge. Il precedente stato di morosita' resta disciplinato dalle norme all'epoca in vigore.
Nei confronti degli assegnatari inadempienti per morosita' gli enti gestori applicano le procedure previste dagli artt. 32 e 33 nonche' dall'art. 386 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
In deroga a quanto previsto dal presente articolo ([98]), per gli assegnatari con redditi derivanti esclusivamente da pensioni e collocati nelle fasce di cui ai punti 1, 2, 3, 4 del precedente art. 25, l'indennita' di mora decorre dal sessantunesimo giorno conseguente alla scadenza del termine utile per il pagamento del canone.

TITOLO IV
Norme per la regolamentazione delle autogestioni

Art. 31
Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi.

Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte della utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo, conformemente alle norme del Regolamento tipo gia' elaborato dalla Giunta regionale d'Abruzzo.
Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati, il contratto di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
Per gli alloggi gia' assegnati gli enti gestori realizzano il decentramento dell'attivita' di gestione dei servizi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati - secondo acconti mensili e conguagli annuali - su rendiconto redatto dall'ente.
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Si applicano, a tal fine, gli artt. 1260 e seguenti del codice civile.
Al recupero del credito si provvede a norma degli artt. 32 e 33 del T.U. approvato con R.D. 28 aprile 1938, n. 1165.
E' fatto obbligo all'ente gestore, sulla base di intese con le rappresentanze sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte non superiore al 30% della quota di canone, destinata alla manutenzione.

Art. 32
Alloggi di amministrazione condominiale.

E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attivita' di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprieta'. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprieta' l'obbligo di corrispondere all'ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura e' autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'ente gestore.
Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresi', agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.

TITOLO V
Annullamento, decadenza e procedimento di rilascio

Art. 33
Annullamento dell'assegnazione.

L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente nei seguenti casi:
a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
b) per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Sindaco, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo il termine di 15 gg. per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'ente gestore.
I termini su indicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
Qualora, dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario, non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentito il parere della commissione di assegnazione.
Contestualmente alla pronuncia dell'annullamento il Sindaco provvede, a norma del secondo comma, art. 2 c.p.p., a trasmettere rapporto all'Autorita' giudiziale competente.
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.
Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio, non superiore a 60 giorni, costituisce ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
Nel caso in cui il procedimento venga definito prima della consegna degli alloggi, copia del provvedimento di annullamento viene trasmessa alla commissione di cui all'art. 7 ed all'ente gestore per i conseguenti provvedimenti in ordine all'aggiornamento della graduatoria.

Art. 34
Decadenza dall'assegnazione.

([99])

1. La decadenza dall'assegnazione e' pronunciata dal Sindaco del Comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:
a) abbia ceduto, in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli;
b) non occupi stabilmente l'alloggio, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore giustificata da gravi motivi, o ne abbia modificato la destinazione d'uso;
b-bis) abbia messo in atto un allacciamento abusivo alle utenze elettriche, idriche, energetiche e telefoniche; ([100])
c) o altro componente del nucleo familiare o comunque coabitante abbia adibito l'alloggio e/o le zone limitrofe quali pertinenze di quest'ultimo ad una o piu' attivita' illecite, rilevate in flagranza di reato; ([101])
d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, ([102]) salvo quanto indicato alla successiva lett. e);
e) fruisca di un reddito annuo complessivo, riferito all'intero nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza cosi' come indicato dall'art. 35 ([103]);
e bis) abbia acquistato, successivamente all'assegnazione, titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare pur se, in fase di avvio del procedimento di decadenza, abbia provveduto all'alienazione dei diritti suindicati; ([104])
e-ter) e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare, successivamente all'assegnazione, abbia riportato condanne penali passate in giudicato a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3 bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite; ([105])([106])

e-quater) abbia ospitato stabilmente presso l'alloggio uno o piu' soggetti colti in flagranza di reato, per uno dei reati previsti dagli articoli 51, comma 3-bis e/o 380 del codice di procedura penale, dell'articolo 73, comma 5, del Testo Unico approvato con d.p.r. 309/1990, nonche' per i reati di usura, favoreggiamento e/o sfruttamento della prostituzione, gioco d'azzardo, detenzione e/o porto abusivo di armi, traffico di armi, riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite; ([107])

e-quinquies) abbia riportato condanne, anche non definitive, ivi compresi i casi di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarita' del contratto; ([108])

e-sexies) abbia riportato denunce per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione per i figli minori. ([109])

2. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto. La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente e' esteso all'intero nucleo familiare ([110]).
3. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 33 ([111]).
4. Il provvedimento del Sindaco, che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni, costituisce a norma dell'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente primo comma e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.
5. Il Sindaco puo', tuttavia, concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, fatta salva la gradualita' indicata al successivo art. 35 per gli assegnatari nelle condizioni della lett. e) ([112]) del presente articolo.

5-bis. La condizione di cui alla lettera e-ter) del primo comma non si applica in caso di intervenuta riabilitazione. ([113])

Art. 35
Modalita' di decadenza in caso di superamento del reddito.

La qualita' di assegnatario e' riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui al punto f) del precedente art. 2, fino ad un massimo del 75% di tale limite, calcolato con le stesse modalita'. Ai soli fini della determinazione del reddito per la decadenza non sono computabili i redditi derivanti da pensione sociale nonche' i redditi non consolidati dei figli. Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi del precedente punto ricevono dall'ente gestore preavviso che la decadenza sara' pronunciata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. All'assegnatario che si trovi nelle condizioni di cui ai commi precedenti puo' essere data la facolta' di proseguire la locazione dell'alloggio stipulando con l'Ente Gestore un contratto a canone concordato. ([114])

Art. 36
Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi.

1. [Nei confronti di coloro che alla data del 15 aprile 2014 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 3.] ([115])

1-bis. Nei confronti di coloro che alla data del 1o gennaio 2021 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3. ([116])

1 ter. Nei confronti di coloro che, a seguito della scadenza del termine previsto per l'assegnazione provvisoria [dai rispettivi bandi pubblici], occupino alla data del 1o gennaio 2023 un alloggio di edilizia residenziale pubblica, e' consentita l'assegnazione dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3. ([117]) ([118])

2. La relativa richiesta, corredata di idonea documentazione probatoria, deve essere formulata al Sindaco del Comune nel quale l'alloggio e' ubicato ed all'ente gestore dell'alloggio stesso. ([119])
3. L'ammontare dei canoni da recuperare e' rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avra' luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvedera' ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce alla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1o gennaio 2000. Nel periodo di ammortamento e' dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente ([120]).

4. L'assegnazione e' subordinata ([121]):
   a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 1o gennaio 2021 e alla data del 1o gennaio 2023 per i casi di cui al comma 1 ter. ([122]) ([123]);
   b) all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti descritti dall'art. 2 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni; a tale accertamento - alla data di effettiva occupazione ([124]) - provvede la competente commissione di cui all'art. 7 della L.R. n. 55 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni ([125]), previa istruttoria del Comune territorialmente competente;
   c) al recupero dei canoni arretrati da parte degli enti gestori riferiti al periodo di occupazione senza titolo del richiedente la sanatoria.
   d) alla verifica della persistenza dei requisiti, in applicazione, per quanto compatibile, delle disposizioni di cui all'art. 12, L.R. n. 96 del 1996. Per quanto attiene alla verifica delle condizioni reddituali del nucleo familiare, la stessa si intende soddisfatta se l'ammontare dei redditi, calcolati ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 96 del 1996, risulta inferiore al limite stabilito per la perdita dello status di assegnatario ([126]). ([127])
5. Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applichera' il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1o gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvedera' al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva ([128]).
6. Non sono sanabili le occupazioni senza titolo relativi ad alloggi E.R.P ottenute con violenza o in violazione della legge penale e quelle effettuate successivamente ad atti deliberativi di assegnazione da parte degli organi competenti. ([129])
7. Il provvedimento di assegnazione e' adottato dal Sindaco del Comune nel quale e' situato l'alloggio, anche in deroga all'art. 13 della legge n. 55 del 1986 e successive modificazioni, in caso di sottoutilizzazione dell'alloggio l'assegnatario e' inserito d'ufficio nella graduatoria della mobilita' obbligatoria. ([130])
8. Per le occupazioni per le quali non e' consentita la sanatoria l'ente gestore competente per territorio dispone, con proprio atto, il rilascio degli alloggi occupati senza titolo. ([131])
9. Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1o gennaio 2000 ([132]).
10. A tal fine diffida preventivamente, con lettera raccomandata, l'occupante ([133]) senza titolo idoneo a rilasciare l'alloggio entro quindici giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti. ([134])
11. L'atto dell'ente gestore, che deve contenere il termine per il rilascio non eccedente i trenta giorni, costituisce a norma del 3o comma art. 18 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, titolo esecutivo nei confronti dei soggetti di cui al precedente 1o comma e non e' soggetto a graduatoria o proroghe. ([135])
12 Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive integrazioni e modificazioni. ([136])
13. Successivamente all'entrata in vigore della presente legge all'accertamento dei requisiti previsti dal precedente comma 3, provvede la commissione di cui all'art. 7 della presente legge. ([137])

13-bis. Nel caso di alloggi occupati senza titolo, gli Enti gestori provvedono:
   a) ad intimare agli occupanti il rilascio degli alloggi;
   b) a sporgere denuncia o querela ai sensi dell'articolo 633 del Codice penale. ([138])

13-ter. L'atto di intimazione al rilascio dell'alloggio costituisce titolo esecutivo nei confronti degli occupanti, contiene il relativo termine, non soggetto a graduazioni e proroghe. ([139])

13-quater. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro a 65 mila euro. Tale soggetto e' escluso, altresi', dalle assegnazioni di altri alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonche' da altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso alle abitazioni in locazione. ([140])

13-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 13-quater si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal competente ente gestore. ([141])

13-sexies. Le sanzioni di cui al comma 13-quater vengono ridotte dell'80 per cento qualora l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta giorni dalla richiesta di consegna da parte dell'ente. ([142])

Art. 36-bis
(Disciplina della somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili)

1. La somministrazione dei servizi di utenze nelle occupazioni illegali non sanabili di alloggi ERP e' disciplinata dall'articolo 5 del d.l. 28 marzo 2014 n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.
2. Al fine di agevolare le societa' erogatrici nell'adempimento di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 del d.l. 47/2014, in relazione al divieto di allacciamento ai pubblici servizi per coloro che occupano abusivamente un alloggio ERP senza titolo, le ATER ed i Comuni interessati pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli alloggi ERP oggetto di occupazioni illegali non sanabili.
3. In caso di impossibilita' di allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas e di servizi idrici, ai sensi del presente articolo, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 26 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) per il venir meno delle condizioni igienico-sanitarie, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater dell'articolo 5 del d.l. 47/2014. ([143])

TITOLO VI
Norme transitorie e finali

Art. 37
Norme transitorie.

Le commissioni per la formazione delle graduatorie sono nominate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed entrano in funzione ad avvenuto espletamento, da parte delle commissioni gia' costituite ai sensi dell'art. 7 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, delle graduatorie in corso di formulazione alla data della nomina e, comunque, non oltre due mesi dalla nomina stessa.
In caso di ritardo nell'espletamento delle graduatorie in corso si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 7 della presente legge.
Successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i bandi di concorso sono emanati secondo le norme contenute nel Titolo I, che esplicano interamente la loro efficacia ancorche' non siano state ancora nominate le commissioni previste dal precedente art. 7.

Art. 38
Abrogazione.

La presente legge disciplina, in sostituzione della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, della L.R. 29 giugno 1988, n. 52 e della L.R. 11 gennaio 1990, n. 2, l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni.
Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme della presente legge.

Art. 39
Urgenza.

La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

([1]) Pubblicata nel BURA 15 novembre 1996, n. 21.
([2]) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 18 maggio 2000, n. 99, il quale dispone che per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la determinazione dei relativi canoni i trapiantati di organi sono equiparati alla categoria dei soggetti portatori di handicap, e l'art. 1, comma 78, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, poi abrogato - detto comma 78 - dall'art. 1, comma 46, L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.
([3]) Il primo e secondo comma dell'art. 1, L.R. 28 settembre 2001, n. 51, prevedono, rispettivamente, che nel testo della presente legge la parola <<IACP>> sia sostituita con <<ATER>> e le parole <<settore politica della casa>> siano sostituite con <<Direzione opere pubbliche>>.
([4]) L'art. 3 della L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 dispone il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, attribuite, conferite o comunque esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della medesima legge. La L.R. 32/2015, inoltre, all'art. 8 definisce l'effettiva decorrenza del trasferimento delle funzioni alla Regione e all'art. 11 reca disposizioni transitorie.
([5]) Vedi Delib. G.R. 12 aprile 2007, n. 337 (Direttive per il cambio di destinazione d'uso), pubblicata nel BURA 30 maggio 2007, n. 31.
([6]) Le parole "e loro societa' in house providing" sono state inserite dall'art. 19, comma 27, L.R. 20 gennaio 2021, n. 1.
([7]) Il riferimento corretto dovrebbe essere all'art. 21.
([8]) Le parole "limitatamente alle lettere c), d), e), g), g-quater) del primo comma e alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34" sono state introdotte dall'art. 33 comma 1, lett. a), L.R. 17 settembre 2024, n. 15 in sostituzione delle precedenti " limitatamente alle lettere b-bis), c), d), e), g), g-ter e g-quater) del primo comma ".
([9]) Le parole "Ai fini dell'accertamento in capo ai componenti del nucleo familiare dei requisiti di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 34 si tiene conto degli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando. " sono state aggiunte, in fine, dall'articolo 1, comma 1, lett. a), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24.
([10]) Articolo gia' modificato dall'art. 1 della L.R. n. 46 del 1998, poi sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 56 del 1998, ancora modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 2 dicembre 2011, n. 40, nuovamente modificato dall'art. 1, commi 1, 2 e 3, L.R. 23 luglio 2018, n. 18, ancora modificato dall'art. 1, commi 1, lett. a), b), c), d), e), 2, 3 e 4 L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 (i commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per effetto di queste ultime modifiche), infine cosi' modificato dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, L.R. 2 marzo 2020, n. 8. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione. Si tenga altresi' presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri, preso atto che l'art. 5, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con il comma 1, lett. b) ha abrogato la lettera g-bis del comma 1 come sostituito dal comma 1, lett. d) dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 e con il comma 3 ha sostituito il comma 7-bis aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, ha rinunciato all'impugnativa limitatamente ai commi 1, lett. d) e 4 dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimita' costituzionale dei commi 1, lettera d) e 4 dell'art. 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Il precedente articolo cosi' recitava: "I requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l'assegnazione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana (il cittadino straniero e' ammesso se gode dello status di rifugiato politico, oppure soltanto se il diritto di cittadinanza e' riconosciuto, in condizioni di reciprocita', da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso e' iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attivita' lavorativa debitamente autorizzata).
b) residenza anagrafica o attivita' lavorativa esclusiva o principale nel Comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito, oppure di lavoratori emigrati all'estero, per i quali e' ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale; si intende per attivita' lavorativa principale quella dalla quale si ricava il maggior cespite di reddito;
c) non titolarita' di diritti di proprieta', usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. E' adeguato l'alloggio che si trovi almeno nelle condizioni di manutenzione indicate nella lett. b) dell'art. 23 della L. n. 392 del 1978 e la cui superficie utile, determinata ai sensi della legge n. 392 del 1978, art. 13, sia non inferiore ai 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3-4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre; nel caso di proprieta' di piu' alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato, ai bisogni del nucleo familiare la superficie utile abitativa complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalita' di cui al presente punto c);
d) non titolarita' di diritti di cui al precedente punto c) su uno o piu' alloggi, ubicati in qualsiasi localita' il cui valore complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Il valore locativo medio e' determinato sulla base delle modalita' stabilite dalla citata legge 392, e con i seguenti parametri:
1. Superficie corrispondente allo standard abitativo regionale.
Superficie convenzionale complessiva (superficie utile + 20% per aree accessorie e di servizio):
45 mq + 9 mq = 54 mq per 1-2 persone;
60 mq + 12 mq = 72 mq per 3-4 persone;
75 mq + 15 mq = 90 mq per 5 persone;
95 mq + 19 mq = 114 mq per 6 persone e oltre.

2. Tipologia corrispondente alla categoria catastale A/3, parametro 1,05.
3. Classe demografica del Comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente. Qualora trattasi di Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80 corrispondente alla classe demografica fino a 10.000 abitanti.
4. Coefficiente del livello di piano corrispondente al parametro 1.00.
5. Coefficiente di zona edificata/periferica corrispondente a 1.00 per tutti i comuni.
6. Coefficiente di vetusta pari a 20 anni da accertarsi con riferimento all'anno di presentazione della domanda da parte del richiedente.
7. Coefficiente di conservazione e manutenzione corrispondente al parametro 1.00;
e) assenza di precedenti assegnazioni in proprieta' immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreche' l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
Si considera assegnato in proprieta' l'alloggio concesso in locazione con patto di futura vendita;
f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale reddito, riferito alla famiglia tipo di due componenti e' pari a lire 20 milioni. Qualora il nucleo familiare abbia un numero di componenti superiore a due, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare medesimo e' ridotto di un milione per ogni altro componente oltre 12 sino ad un massimo di 6 milioni, la presente disposizione non si applica ai figli a carico, in quanto per questi analoga riduzione e' gia' prevista dalla norma richiamata senza limiti numerici.
Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare s'intende la somma del reddito fiscalmente imponibili di tutti i componenti del nucleo stesso quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi di tutti i componenti medesimi. Nel computo del reddito imponibile sono escluse le indennita' una tantum percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonche' le indennita' di accompagnamento per i portatori di handicap.
In mancanza di aggiornamento del limite di reddito per l'accesso da parte del C.I.P.E. la Giunta regionale vi provvede con cadenza biennale sulla base della variazione assoluta dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
g) non aver ceduto in tutto o in parte - fuori dei casi previsti dalla legge - l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno, altresi', parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, (collaterali fino al terzo grado, purche' la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.
Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche le persone non legate da vincoli di parentela o affinita', qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilita' e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale.
Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e formativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso ed essere comprovata esclusivamente da certificazioni anagrafiche.
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lett. c), d), e), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza di rapporto.
Il requisito di cui alla lett. f) deve permanere alla data di assegnazione con riferimento al limite vigente.
Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Giunta regionale, anche su proposta del Comune, in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalita', ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalita' programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianita' di residenza.".
([11]) Le parole "di norma" sono state introdotte dall'art. 2 della L.R. n. 56 del 1998.
([12]) Alinea cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([13]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([14]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, secondo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([15]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati, per uniformita' del testo, a seguito dell'inserimento del comma 4-bis disposto dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 18.
([16]) Le parole "i requisiti.....art. 2" sono state introdotte dall'art. 3 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "i requisiti di cui alle lett. c), d), e), g), del precedente art. 2".
([17]) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato: l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 nella parte in cui ha introdotto il comma 4.1 del presente articolo; non fondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 1 nella parte in cui ha introdotto il comma 4.2 del presente articolo.
([18]) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.

([19]) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 18 e poi cosi' modificato dall'art. 2, comma 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.
([20]) Comma cosi' sostituito dall'art. 3 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente comma cosi' recitava:
"Le domande devono essere trasmesse per raccomandata esclusivamente a mezzo servizio postale di Stato.".
([21]) Le parole "o presentato" sono state introdotte dall'art. 3 della L.R. n. 56 del 1998.
([22]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per uniformita' del testo, a seguito della sostituzione del settimo comma disposta dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([23]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([24]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([25]) Comma cosi' sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Il testo originale era cosi' formulato: "Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare in qualsiasi momento l'esistenza dei requisiti.".
([26]) Le parole "corrispondenti a quelle degli ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato, cosi' come individuati dall'art. 2 della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2", precedentemente introdotte dall'art. 4 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "corrispondente a quella della Provincia", sono state a loro volta sostituite dalle parole "corrispondenti agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3" come disposto dall'art. 29, comma secondo, della L.R. n. 44 del 1999. Il riferimento all'art. 3 deve intendersi effettuato alla L.R. n. 56 del 1998.
([27]) Comma interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3. Il testo originario era cosi' formulato: << 1. La graduatoria di assegnazione e' formata da un organo collegiale, nominato dal presidente della Giunta regionale, con competenza territoriale corrispondenti a quelle agli ambiti territoriali di cui al precedente art. 3. >>.
([28]) Le parole "Dirigente con profilo professionale "amministrativo" della pubblica amministrazione, anche in quiescenza, con almeno cinque anni di attivita' nella qualifica" sono sostituite dalle seguenti: "Dirigente o funzionario avente i requisiti per l'accesso alla dirigenza, con almeno cinque anni di attivita' nella qualifica" dall'art. 3, comma 1, lett. b), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([29]) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto cosi' sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 4, primo comma, lett. b), L.R. 10 luglio 1998, n. 56. Successivamente il presente comma e' stato cosi' modificato dall'art. 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 63. Il testo originario cosi' recitava: <<La commissione e' cosi' composta:
a) da 1 Magistrato o dirigente con profilo professionale <<amministrativo>> della Pubblica Amministrazione, anche in quiescenza con almeno cinque anni d'attivita' nella qualifica o libero professionista iscritto all'albo da almeno cinque anni ed in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio con funzioni di presidente. Per queste ultime due categorie e' richiesta l'iscrizione all'albo di cui ai successivi commi;
b) dal Sindaco del Comune interessato all'assegnazione o suo delegato;
c) da 1 rappresentante delle organizzazioni sindacali dei dipendenti piu' rappresentative su base nazionale, designati d'intesa dalle medesime;
d) da 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari piu' rappresentative a livello nazionale, designati dalle medesime;
e) da 1 rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio;
f) presso gli uffici del Servizio politica della casa della Giunta regionale e' istituito un albo per coloro che aspirano a ricoprire la carica di presidente delle commissioni assegnazione alloggio.>>.
([30]) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto cosi' sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 4, comma primo, lett. b), L.R. 10 luglio 1998, n. 56. Successivamente il presente comma e' stato cosi' modificato dall'art. 2, L.R. 20 aprile 2000, n. 63 e per effetto dell'art. 1, secondo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51. Per il testo dell'originario secondo comma vedi nella precedente nota.
([31]) Gli attuali commi secondo, terzo e quarto cosi' sostituiscono l'originario secondo comma per effetto dell'art. 4, comma primo, lett. b), L.R. 10 luglio 1998, n. 56. Per il testo dell'originario secondo comma vedi nella nota all'attuale secondo comma. Successivamente il n. 4) del presente comma e' stato cosi' sostituito per effetto dell'art. 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 63, il quale, erroneamente, sostituisce la lett. e) dell'originario secondo comma (indicato peraltro come comma 3). Il suddetto n. 4) nella precedente versione era cosi' formulato: <<da un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari competente per territorio interessato alla gestione degli alloggi.>>.
([32]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, secondo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([33]) Comma cosi' modificato dall'art. 1, terzo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51 e per effetto del secondo comma dello stesso articolo.
([34]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, secondo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([35]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([36]) Comma gia' modificato dall'art. 1, quarto comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51 (nel quale e' indicato erroneamente che la modifica debba essere effettuata nel comma quattordicesimo, posizione assunta in origine del presente comma, ora sedicesimo) e poi cosi' modificato dall'art. 54, comma 2, L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (nel quale e' indicato erroneamente che la modifica debba essere effettuata nel comma tredicesimo anziche' nel presente comma, ora sedicesimo). Il testo originario era cosi' formulato: <<Ogni componente la Commissione compreso il Presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e non puo' essere riconfermato per il successivo quinquennio nella medesima Commissione.>>.

([37]) Comma infine cosi' modificato dall'art. 23 comma 1, L.R. 17 maggio 2023, n. 22. Il testo originario era cosi' formulato: << Ogni componente la commissione compreso il presidente, resta in carica cinque anni dalla nomina e puo' essere riconfermato per il successivo quinquennio. In ogni caso la scadenza e la nomina delle Commissioni sono concomitanti con la scadenza e la nomina del Consiglio di Amministrazione delle ATER >>.
([38]) Comma gia' sostituito dall'art. 4, primo comma, lett. c), L.R. n. 56 del 1998, poi cosi' modificato dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 63. Il testo originario cosi' recitava: <<La commissione ha sede presso gli I.A.C.P. con competenza territoriale a carattere provinciale>>. L'intero comma e' stato infine abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([39]) Comma cosi' modificato dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 63.
([40]) Le parole "su parte del... 13 gennaio 1997, n. 2" sono state introdotte dall'art. 4, primo comma, lett. d), L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "su parte del territorio della Provincia". L'intero comma e' stato infine abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. c), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([41]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, secondo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([42]) Le parole "pari a 30 euro, cosi' come stabilito dalla legge 122 del 2010," sono state sostituite con le seguenti " per un importo pari a quello fissato dal decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119 (Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265) per la partecipazione ai Consigli dei Comuni di fascia demografica corrispondente a quella risultante dal totale dei residenti nei comuni insistenti nell'ambito di competenza di ciascuna ATER," dall'art. 11, comma 1, L.R. 10 luglio 2024, n. 11.
([43]) Le parole "di fascia demografica corrispondente a quella risultante dal totale dei residenti nei Comuni insistenti nell'ambito di competenza di ciascuna ATER" sono sostituite dalle seguenti: "di fascia demografica da 250.001 a 500.000 abitanti" dall'art. 3, comma 1, lett. d), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([44]) Comma gia' sostituito dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 63, poi modificato dall'art. 1, comma 33, L.R. 19 novembre 2003, n. 20, infine cosi' sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 27. Il testo originario era cosi' formulato: <<Ai componenti le commissioni istituite con il presente articolo e' corrisposto, da parte dell'I.A.C.P, con competenza territoriale a carattere provinciale, con diritto a rimborso da parte degli istituti a carattere sub-provinciale per le assegnazioni degli alloggi di loro competenza, un gettone di presenza determinato ai sensi della L.R. n. 52 del 29 giugno 1988 per ciascuna seduta, intendendosi per seduta il complesso di lavori svolti nell'intera giornata o seduta anche se in tempi frazionati.>>. Vedi, anche, l'art. 1, comma 43, L.R. n. 16 del 2008.
([45]) Comma cosi' modificato dall'art. 1, L.R. 20 aprile 2000, n. 63.
([46]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per ragioni di uniformita', per effetto delle modifiche previste dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([47]) Punto gia' modificato dall'art. 5 della L.R. n. 56 del 1998 e poi cosi' sostituito dall'art. 54, comma 1, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1. Il testo originario era cosi' formulato: <<a 1) reddito pro capite del nucleo familiare determinato con le modalita' di cui all'art. 21 della legge n. 457 del 1978 e successive modificazioni ed integrazioni:
- non superiore a lire 1.500.000 annue per persona: punti 2;
- non superiore a lire 2.500.000 annue per persona: punti 1.
Tale classe di reddito viene automaticamente aggiornata in relazione alle modificazioni del limite di assegnazione;>>.
([48]) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 luglio 2001, n. 31.
([49]) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 luglio 2001, n. 31.
([50]) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 luglio 2001, n. 31.
([51]) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 luglio 2001, n. 31.
([52]) Periodo aggiunto dall'articolo unico, L.R. 31 luglio 2001, n. 31.
([53]) Punto cosi' sostituito dall'art. 54, comma 2, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1. Il testo originario era cosi' formulato: <<a 3) richiedenti che abbiano superato il 60o anno di eta' alla data di presentazione della domanda: punti 1;
- richiedenti che abbiano superato il 60o anno di eta' alla data di presentazione della domanda a condizione che vivano soli o in coppia: punti 2;>>.
([54]) Le parole "punti 2" sono state introdotte dall'art. 54, comma 3, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 in sostituzione delle originarie parole "punti 5".
([55]) La parola "locazione" e' stata introdotta dall'art. 5 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione della precedente "localizzazione".
([56]) Lettera aggiunta dall'art. 4, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 4, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1 dell'art. 4, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([57]) Articolo gia' inserito dall'art. 2, comma 1, L.R. 26 settembre 2014, n. 36 poi interamente sostituito dall'art. 17, comma 1, L.R. 15 gennaio 2026, n. 2 a decorrere dal 1 gennaio 2026. Il testo originario era cosi' formulato: "1. Nel caso di sgombero coattivo di stabili, occupati da assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinati alla demolizione e ricostruzione o al recupero urbanistico o al risanamento edilizio, gli originari assegnatari, in possesso dei requisiti per la permanenza, possono ottenere, con priorita' sui richiedenti collocati nelle graduatorie in atto anche definitive e, ove necessario, secondo l'anzianita' delle assegnazioni originarie, tra loro, o la riassegnazione di nuovi alloggi ricostruiti o recuperati, o l'assegnazione di altri alloggi disponibili, purche' assoggettati, in entrambi i casi, allo stesso regime di quelli originariamente assegnati.
2. Ove i nuovi alloggi siano ricostruiti o recuperati in regime diverso rispetto a quello degli alloggi originariamente assegnati, la possibilita' di riottenerne la riassegnazione, con le priorita' e le modalita' di cui al comma 1, e' riconosciuta a condizione che siano

accettati il diverso regime e le diverse condizioni contrattuali, anche se piu' onerose, derivanti dalle normative o dalle fonti di finanziamento in forza delle quali gli interventi di ricostruzione o di recupero sono stati realizzati.".

([58]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per uniformita' del testo, a seguito della sostituzione del quarto comma disposta dall'art. 5, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([59]) Comma cosi' sostituito dall'art. 5, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Il testo originale era cosi' formulato: "Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni, nonche' gli enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.".

([60]) Comma introdotto dall'art. 6 della L.R. n. 56 del 1998.

([61]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati, per uniformita' del testo, a seguito dell'inserimento del comma 8-bis disposto dall'art. 9, comma 1, lett. a), L.R. L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

([62]) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, L.R. 12 novembre 2014, n. 40.

([63]) Le parole ", Polizia Locale, Forze Armate e Vigili del Fuoco" ovunque ricorrano nella rubrica e nel testo sono inserite dopo le parole "Forze dell'Ordine" dall'articolo 1, comma 1, lett. b), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24.

([64]) Articolo aggiunto dall'art. 7, comma 1, L.R. 17 agosto 2023, n. 39.

([65]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per uniformita' del testo, a seguito dell'inserimento del comma 11-bis disposto dall'art. 8, comma 1, L.R. 17 agosto 2023, n. 39.

([66]) Le parole "delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" sono state inserite dall'articolo 11, comma 1, lett. a), L.R. 26 novembre 2025, n. 30 a decorrere dal 29 novembre 2025.

([67]) Il comma, gia' modificato dall'art. 2, L.R. n. 46 del 1998 e dall'art. 7, L.R. n. 56 del 1998, e' stato poi cosi' sostituito dall'art. 1, comma 24, L.R. n. 16/2006. Il testo originario era cosi' formulato: "La Regione, anche su proposta dei comuni interessati, puo' riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamita', sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartamenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai comuni. Allo stesso fine la riserva puo' essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprieta' dello Stato, dei Comuni, delle Province e degli Istituti autonomi case popolari o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessita' di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al terzo comma.".

([68]) Comma cosi' sostituito dall'art. 7 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente comma cosi' recitava:
"Per le assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento e' assunto dalla Giunta regionale.".

([69]) Le parole "aliquota del 15%" sono state introdotte dall'art. 7 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "aliquota del 25%".

([70]) Le parole "delle forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" sono state inserite dall'articolo 11, comma 1, lett. b), L.R. 26 novembre 2025, n. 30 a decorrere dal 29 novembre 2025.

([71]) Il comma 11-bis e' stato inserito dall'art. 8, comma 1, L.R. 17 agosto 2023, n. 39.

([72]) Vedi anche l'art. 33 comma 2, L.R. 17 settembre 2024, n. 15

([73]) Comma introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. b), L.R. L.R. 24 agosto 2018, n. 30 in sostituzione degli originari commi primo, secondo, terzo e quarto e poi cosi' modificato dall'art. 6, comma 1, L.R. 4 luglio 2019, n. 17. Gli originari commi primo, secondo, terzo e quarto cosi' recitavano: "In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, o dell'assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.
In tutti i casi di subentro l'ente gestore verifica che non sussistano per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio.
L'ampliamento stabile del nucleo familiare e' ammissibile, qualora non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti per la permanenza, previa verifica da parte dell'ente gestore, oltre che nei confronti di persone legate all'assegnatario da vincoli di coniugio o di convivenza more uxorio, di parentela ed affinita', anche - secondo la definizione di nucleo familiare indicata al precedente art. 2 - nei confronti di persone prive di vincoli di parentela o di affinita', qualora siano, nell'uno o nell'altro caso, riscontrabili le finalita' di costituzione di una stabile e duratura convivenza con il carattere della mutua solidarieta' ed assistenza economica ed affettiva.
Salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, l'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione solo nel caso in cui la convivenza persiste da almeno due anni al momento del decesso dell'assegnatario.".

([74]) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Il testo originale era cosi' formulato: "Art. 17 - Programmazione della mobilita'. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi assoggettati alle norme della presente legge ai sensi del precedente art. 1, nonche' dei disagi abitativi di carattere sociale, l'ente gestore, d'intesa con il Comune, predispone biennalmente un programma di mobilita' dell'utenza, da effettuarsi sia attraverso il cambio degli alloggi assegnati, sia mediante l'utilizzazione di quelli di risulta e di un'aliquota non superiore al 10% di quelli di nuova assegnazione. Sono comunque consentiti cambi consensuali per soddisfare le esigenze di cui sopra e previa autorizzazione dell'ente gestore.
Il programma di mobilita' viene formato sulla base dei seguenti elementi:
a) verifica dello stato d'uso e di affollamento degli alloggi cui si applica la seguente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di sovra/sotto affollamento secondo le classi di gravita' in relazione alla composizione ed alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;
b) formazione di una graduatoria degli assegnatari aspiranti alla mobilita' attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'ente gestore secondo scadenza e modalita' definite d'intesa con il Comune, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari. ".

([75]) Le parole "persone non deambulanti" sono sostituite dalle seguenti: "persone affette da problematiche di salute di natura motoria ovvero da altri gravi disturbi che ne compromettono la normale deambulazione" dall'art. 3, comma 1, lett. e), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([76]) Il comma 1-bis e' stato aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. f), L.R. 6 febbraio 2025, n. 3.
([77]) Articolo inserito dall'art. 7, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([78]) Le parole "fasce di reddito.....successivo art. 25" sono state introdotte dall'art. 8 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "fasce di reddito previste alle lett. a) e b 1) del successivo art. 26.".
([79]) L. 8 agosto 1977, n. 513 "Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in corso, finanziamento di un programma straordinario e canone minimo dell'edilizia residenziale pubblica", pubblicata nella G.U. 17 agosto 1977, n. 223.
([80]) Comma cosi' modificato per effetto dell'art. 1, primo comma, L.R. 28 settembre 2001, n. 51.
([81]) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 30, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.
([82]) Articolo gia' modificato dall'art. 9 della L.R. n. 56 del 1998, autenticamente interpretato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2013, n. 27 e poi cosi' sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. c), L.R. L.R. 24 agosto 2018, n. 30. Il testo originario era cosi' formulato: "Art. 25 - Calcolo del canone di locazione. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' determinato secondo le seguenti fasce:
1) il canone di locazione e' pari a lire 25.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensione minima I.N.P.S. Lo stesso canone si applica per gli assegnatari che risultino effettivamente disoccupati o, comunque, privi di reddito;
2) canone sociale non superiore al 4,2% del reddito imponibile familiare qualora il reddito di tutti i componenti non sia superiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. e derivanti esclusivamente da lavoro dipendente, pensione e/o percepito ai seguenti titoli: trattamento di cassaintegrati, indennita' di mobilita', indennita' di disoccupazione, sussidi assistenziali e assegno del coniuge separato o divorziato;
3) reddito annuo complessivo del nucleo familiare pari all'importo stabilito quale limite di reddito per l'accesso: il canone e' pari al 75% di quello stabilito ai sensi dagli articoli precedenti;
4) reddito annuo, complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 3) ed il valore risultante dalla maggiorazione del 25% del suddetto limite: il canone e' pari al 90% di quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 4) ed il valore stabilito quale limite per la decadenza: il canone e' pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti;
6) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 5) e la maggiorazione del 50% di tale limite: il canone e' pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 100%;
7) reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra il limite superiore indicato al precedente punto 6): il canone e' pari a quello stabilito ai sensi degli articoli precedenti aumentato del 150%.
I redditi per l'inserimento nella fascia di reddito di cui al punto 1) si intendono effettivi; quelli ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7) si intendono determinati con le modalita' stabilite dal primo comma, lett. f) dell'art. 2 della presente legge. Ai soli fini del calcolo del canone, gli emolumenti di cui al precedente art. 2 lett. f) si considerano al netto dei redditi da lavoro prodotto da figli maggiorenni facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario e che non si riproducono in modo continuativo per oltre due anni.
Nel computo del reddito imponibile sono altresi' escluse le indennita' <<una tantum>> percepite a titolo di risarcimento per danni fisici, nonche' le indennita' di accompagnamento per i portatori di handicap.
Gli assegnatari, il cui nucleo familiare comprende uno o piu' componenti, conviventi o comunque a totale carico del capo famiglia, affetto da menomazione di qualsiasi genere che comportano una diminuzione permanente superiore a 2/3 della capacita' lavorativa, certificata dalla competente U.S.L., sono collocati nella fascia inferiore a quella determinata con le modalita' previste dal presente comma.
Il canone di locazione non potra', comunque, essere inferiore a quello previsto per la prima fascia di cui al precedente comma 1.
Contestualmente alla proposta per la definizione annua dell'ammontare annuo delle quote b) e c) di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e' comunicato alla Regione la percentuale di eccedenza delle entrate per canoni di locazione rispetto all'ammontare complessivo delle spese di amministrazione e manutenzione degli alloggi.
La Regione a partire dal primo anno di applicazione dei canoni di cui alla presente legge e per gli anni successivi, apporta modifiche con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alle percentuali sul reddito lordo annuo imponibile complessivo relativo alle varie fasce di canone, allo scopo di garantire nel tempo la maggiore entrata rispetto alle spese di amministrazione e manutenzione da destinare alle finalita' di cui al penultimo comma dell'art. 25 della citata legge n. 513 del 1977.
I canoni di cui al presente articolo entrano in vigore con le seguenti modalita':
a) il canone di cui al punto 1 sara' di lire 15.000 per i primi 12 mesi e di lire 25.000 dal tredicesimo mese dalla pubblicazione della presente legge;
b) i canoni di cui ai punti 6 e 7 del comma 1 sono incrementati di un'addizionale pari ad 1 punto di percentuale per ogni scaglione di dieci milioni di reddito imponibile di lire 71.000.000.
Tale addizionale e' destinata dagli enti gestori al finanziamento del fondo sociale di cui all'art. 30 della presente legge regionale.
Per gli assegnatari inseriti nelle fasce corrispondenti ai numeri 3, 4, 5 del precedente comma 1, i canoni dovuti eccedenti rispettivamente 6 - 6,6 - 7,2% sono a carico del fondo sociale di cui al successivo art. 29.".
([83]) Le parole "a norma dell'art. 25, comma 4" sono state introdotte dall'art. 10 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "a norma dell'art. 26".
([84]) Le parole "di cui all'art. 25" sono state introdotte dall'art. 11 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "di cui all'art. 26".

([85]) Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito dell'aggiunta del comma 3bis al presente articolo operata dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([86]) Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito dell'aggiunta del comma 3bis al presente articolo operata dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([87]) Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito dell'aggiunta del comma 3bis al presente articolo operata dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([88]) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([89]) Comma soppresso dall'art. 11 della L.R. n. 56 del 1998.
([90]) Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito dell'aggiunta del comma 3bis al presente articolo operata dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([91]) Comma in origine privo di numerazione e poi cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito dell'aggiunta del comma 3bis al presente articolo operata dall'art. 1, comma 25, L.R. n. 16/2006.
([92]) Articolo inserito dall'art. 43, comma 1, L.R. 16 giugno 2020, n. 14 e poi cosi' modificato dall'art. 15, comma 1, L.R. 30 luglio 2021, n. 15.
([93]) Il fondo sociale di cui al presente articolo e' stato incrementato per le annualità 2021 e 2022 di euro 400.000,00 dall'art. 2, L.R. 20 novembre 2020, n. 32 come sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 febbraio 2021, n. 3.
([94]) Comma cosi' sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente comma cosi' recitava:
"E' istituito nell'ambito regionale il Fondo Sociale per il pagamento del canone di locazione destinato agli assegnatari disoccupati, sotto-occupati o pensionati il cui reddito annuale dell'intero nucleo familiare non supera quello previsto dal precedente art. 26, punto A.".
([95]) Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. n. 56 del 1998.
([96]) Le parole " e da una percentuale.....rispettivi bilanci" sono state introdotte dall'art. 5 della L.R. n. 92 del 1998.
([97]) Comma cosi' sostituito dall'art. 79, comma 2, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34. Il testo originario era cosi' formulato: "La morosita' puo' essere tuttavia sanata, per non piu' di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.".
([98]) Le parole "previsto dal presente articolo" sono state introdotte dall'art. 13 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "previsto al comma precedente".
([99]) I commi del presente articolo, in origine privi di numerazione, sono stati cosi' numerati per effetto dell'aggiunta del comma 5-bis disposta dall'art. 8, comma 5, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([100]) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([101]) Lettera gia' riformulata dall'art. 29, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, poi sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. a), L.R. 23 luglio 2018, n. 18, infine cosi' modificata dall'art. 8, comma 2, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Il testo originario era cosi' formulato: <<c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite;>>.
([102]) Le parole "abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione" sono autenticamente interpretate nel senso che anche la sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportata dall'assegnatario nelle ipotesi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) dell'articolo 2, che intervenga in costanza di rapporto, comporta la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio.
([103]) Periodo cosi' sostituito dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998. Il precedente periodo cosi' recitava:
"e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato all'art. 36.".
([104]) Lettera aggiunta dall'art. 54, comma 4, L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.
([105]) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio 2018, n. 18 e poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresi' disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera cosi' come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018. Si tenga presente che: con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione; con successiva delibera del 25 giugno 2020, il Consiglio dei ministri, alla luce della predetta abrogazione e contestuale riviviscenza, ha rinunciato all'impugnativa pendente sull'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([106]) Dopo le parole "abbia riportato condanne penali passate in giudicato" sono inserite le seguenti: "a seguito di sentenza di condanna ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale" dall'articolo 1, comma 1, lett. c), L.R. 9 dicembre 2024, n. 24.
([107]) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, lett. b), L.R. 23 luglio 2018, n. 18 e poi sostituita dall'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, a sua volta abrogato dall'art. 5, comma 4, L.R. 2 marzo 2020, n. 8 con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta L.R. 31 ottobre 2019, n. 34, che ha altresi' disposto la contestuale reviviscenza della presente lettera cosi' come aggiunta dall'articolo 3, comma 1, lettera b) della l.r. 18/2018. Si tenga presente che: con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione; con successiva delibera del 25 giugno 2020,

il Consiglio dei ministri, alla luce della predetta abrogazione e contestuale riviviscenza, ha rinunciato all'impugnativa pendente sull'art. 8, comma 3, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Con sentenza n. 9 del 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente alle questioni di legittimita' costituzionale del comma 3 dell'art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.
([108]) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 4, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.
([109]) Lettera aggiunta dall'art. 8, comma 4, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.
([110]) Il periodo "La condizione di cui alla lettera c) del comma precedente e' esteso all'intero nucleo familiare" e' stato introdotto dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998.
([111]) Le parole "precedente art. 33" sono state introdotte dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "precedente art. 34".
([112]) Le parole "lett. e)" sono state introdotte dall'art. 14 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "lett. c)".
([113]) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 5, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34. Si tenga presente che con delibera del 21 dicembre 2019, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, le disposizioni contenute nel predetto art. 8, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34 che si pongono in contrasto con i canoni di ragionevolezza nonche' con il principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'all'articolo 3 della Costituzione, oltre a risultare invasive della competenza esclusiva statale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" e di "ordine pubblico e sicurezza" di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere g) ed h) della Costituzione.
([114]) Comma cosi' sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d), L.R. L.R. 24 agosto 2018, n. 30. Il testo originario era cosi' formulato: "Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza, agli assegnatari interessati verranno applicate le norme di cui all'art. 25 punto 7, limitatamente alla parte afferente il canone.".
([115]) Comma gia' modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 23 settembre 1998, n. 90, dall'art. 1, comma 1, L.R. 19 dicembre 2001, n. 66, dall'art. 25, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, dall'art. 1, comma 26, L.R. n. 16/2006, dall'art. 1, comma 72, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, dall'art. 62, comma 1, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, dall'art. 34, comma 1, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, dall'art. 6, comma 1, L.R. 9 novembre 2011, n. 39, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, L.R. 9 agosto 2013, n. 27 e poi cosi' sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 aprile 2014, n. 25, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 81 del 2015. Il presente comma e' stato poi modificato dall'art. 9, comma 2, L.R. 21 maggio 2015, n. 10, ma l'art. 3, L.R. 28 maggio 2015, n. 11 ha disposto: con il comma 1 l'inserimento del comma 1-bis dopo il presente comma; con il comma 3 l'abrogazione del predetto art. 9, comma 2, L.R. 21 maggio 2015, n. 10. Il testo originario del presente comma, in origine privo di numerazione e cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33, era cosi' formulato: "Nei confronti di coloro che alla data del 1o luglio 1995 occupino senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica e' consentita l'assegnazione, dell'alloggio medesimo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 3 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55.".
([116]) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, L.R. 28 maggio 2015, n. 11, poi sostituito art. 15, comma 4, lett. a), L.R. 24 novembre 2016, n. 38, successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 19 e dall'art. 4, comma 1, lett. a), L.R. 5 dicembre 2019, n. 40, infine cosi' modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), L.R. 23 aprile 2021, n. 8.
([117]) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) L.R. 11 gennaio 2023, n. 5.
([118]) Le parole "dai rispettivi bandi pubblici" sono state soppresse dall'art. 33 comma 1,lett. b), L.R. 17 settembre 2024, n. 15.
([119]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.
([120]) Comma introdotto senza numerazione dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998, poi cosi' modificato dall'art. 1, comma 27, L.R. n. 16/2006 ed infine cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era cosi' formulato: "L'ammontare dei canoni da recuperare e' rateizzabile a tasso legale per un periodo di ammortamento non superiore a due anni. All'estinzione del debito avra' luogo la stipula del contratto di locazione tra l'assegnatario e l'Ente gestore ed il Comune provvedera' ad emettere il relativo provvedimento di assegnazione il cui effetto retroagisce al 1o luglio 1995. Nel periodo di ammortamento e' dovuto il canone determinato ai sensi della legge regionale all'epoca vigente.".
([121]) Le parole "L'assegnazione e' subordinata" sono state introdotte dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione delle precedenti "L'assegnazione di cui al comma e' subordinata".
([122]) La presente lettera, gia' sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 23 settembre 1998, n. 90, nuovamente sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 19 dicembre 2001, n. 66, poi modificata dall'art. 25, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, successivamente sostituita dall'art. 1, comma 28, L.R. n. 16/2006, poi nuovamente modificata dall'art. 1, comma 73, L.R. 28 dicembre 2006, n. 47, di nuovo modificata dall'art. 62, comma 2, L.R. 1 ottobre 2007, n. 34, poi sostituita dall'art. 34, comma 2, L.R. 30 aprile 2009, n. 6, di nuovo modificata dall'art. 2, comma 5, L.R. 13 gennaio 2012, n. 3, ulteriormente modificata dall'art. 1, comma 2, L.R. 9 agosto 2013, n. 27, ancora modificata dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 aprile 2014, n. 25 (dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 81 del 2015) e dall'art. 9, comma 3, L.R. 21 maggio 2015, n. 10 (poi abrogato - detto comma 3 - dall'art. 3, comma 3, L.R. 28 maggio 2015, n. 11), poi sostituita dall'art. 3, comma 2, L.R. 28 maggio 2015, n. 11, di nuovo

modificata dall'art. 15, comma 4, lett. b), L.R. 24 novembre 2016, n. 38, ancora modificata dall'art. 14, comma 2, L.R. 23 luglio 2018, n. 19 e dall'art. 4, comma 1, lett. b), L.R. 5 dicembre 2019, n. 40, e' stata infine cosi' modificata dall'art. 11, comma 1, lett. b), L.R. 23 aprile 2021, n. 8. Il testo originario era cosi' formulato: <<a) al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare per almeno un mese anteriore alla data dell'1.7.1995 ed al possesso della residenza anagrafica documentabile degli organi competenti oltre l'occupazione effettiva alla data 1.7.1995;>>.

([123]) Le parole "e alla data del 1o gennaio 2023 per i casi di cui al comma 1 ter." sono state inserite dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 11 gennaio 2023, n. 5.

([124]) Le parole "alla data di effettiva occupazione" sono state introdotte dall'art. 2 della L.R. n. 90 del 1998 in sostituzione delle precedenti "riferito alla data d'entrata in vigore della presente legge".

([125]) Le parole "e successive modificazioni ed integrazioni" sono state introdotte dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998.

([126]) Lettera introdotta dall'art. 2 della L.R. n. 90 del 1998.

([127]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([128]) Comma introdotto senza numerazione dall'art. 3 della L.R. n. 90 del 1998, poi modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. n. 66/2001, nuovamente modificato dall'art. 25, comma 3, L.R. n. 6/2005, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 29, L.R. n. 16/2006 ed infine cosi' numerato e modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era cosi' formulato: "Al compimento dell'istruttoria comunale per l'accertamento dei requisiti da parte della commissione assegnazione alloggi, l'Ente Gestore, su segnalazione comunale applichera' un canone provvisorio calcolato in base all'art. 5 della L.R. 96/96 fino alla definizione dell'iter relativo alla richiesta. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria l'Ente gestore provvedera' al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva.".

([129]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([130]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([131]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([132]) Comma aggiunto senza numerazione dall'art. 4 della L.R. n. 90 del 1988, poi cosi' modificato dall'art. 1, comma 30, L.R. n. 16/2006 e infine cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33. Il testo originario era cosi' formulato: "Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1o luglio 1995.".

([133]) La parola "l'occupante" e' stata introdotta dall'art. 15 della L.R. n. 56 del 1998 in sostituzione della precedente "l'occupazione".

([134]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([135]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([136]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([137]) Il presente comma, in origine privo di numerazione, e' stato cosi' numerato per uniformita' del testo a seguito della modifica (con numerazione) del comma 5 del presente articolo operata dall'art. 9, comma 1, L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

([138]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([139]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([140]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([141]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([142]) Comma aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.

([143]) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, L.R. 23 luglio 2018, n. 18 e poi cosi' modificato dall'art. 10, comma 1, L.R. 31 ottobre 2019, n. 34.